

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 29/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 marzo 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Catania è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTO MOTIVO

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Catania, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2008.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CATA-
NIA PER L'ESERCIZIO 2005

S O M M A R I O

1	Premessa	Pag.	13
2.	Quadro normativo di riferimento	»	14
3.	Organi di amministrazione	»	16
4.	Il personale	»	19
5.	Gli incarichi di studio e consulenze	»	21
6.	La programmazione	»	23
7.	Attività	»	25
8.	Gestione finanziaria e patrimoniale	»	33
9.	Considerazioni conclusive	»	46

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

L'Autorità portuale di Catania, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non è subentrata ad alcun preesistente organismo portuale similare ed è stata assoggettata al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dagli artt. 2, 7 e 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con legge 27 febbraio 1998, n. 39.

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità relativa all'esercizio 2005¹ e sui fatti più significativi accaduti fino a data odierna.

¹ Per gli esercizi 2002-2004 – Atti Parlamentari, XV Legislatura, Doc. XV, n. 87.

2 - Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale n. 84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende anche una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Inoltre, l'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto 2007,

n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle citate disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati:

- a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

Al riguardo, va menzionato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, che riguarda la gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi che approdano in via ordinaria nel porto.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi. In materia di sicurezza, va inoltre segnalato il recente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/65/CE "relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3 – Organi di amministrazione

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 84/94: il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa) ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tutti i menzionati organi è stabilita in quattro anni.

3.1 Il Presidente

L'incarico dell'attuale Presidente dell'Autorità portuale di Catania è stato conferito con il D.M. in data 24 marzo 2004, dopo un periodo di commissariamento disposto con il D.M. in data 30 gennaio 2004.

Con il decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, in attesa di dare completa applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione dell'indennità spettante al Presidente.

In applicazione del citato decreto 31 marzo 2003 il trattamento economico del Presidente è stato determinato nell'importo di euro 176.511,08 annui lordi.

Tale compenso è ridotto del 10% dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005.

Il Ministro vigilante, con nota in data 28 luglio 2006, ha invitato le Autorità portuali a rideterminare il trattamento economico del Presidente sulla base del nuovo trattamento retributivo spettante ai dirigenti ministeriali di prima fascia a decorrere dal 2004.

3.2 Il Comitato portuale

I rappresentanti in seno al Comitato portuale delle categorie di operatori portuali previste dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) e l-bis) della legge n. 84/1994, compreso il rappresentante dei dipendenti della stessa Autorità, sono stati nominati con decreto del Presidente dell'Autorità portuale n. 1 in data 4 giugno 2004.

L'importo del gettone di presenza ammonta ad euro 77,47. Anche tale compenso è stato ridotto dal 1° gennaio 2006 ai sensi della menzionata disposizione.